

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

(Approvato dal Senato Accademico nella seduta del 2 ottobre 2001)

INDICE

Art.1 – Definizioni

Art.2 – Finalità

TITOLO I – Corsi di studio e strutture didattiche

Art.3 – Titoli e Corsi di studio

Art.4 – Strutture didattiche

Art.5 – Regolamenti didattici di Facoltà

Art.6 – Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

Art.7 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio

Art.8 – Le Facoltà e i Consigli di Facoltà

Art.9 – I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio

Art.10 – Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche

Art.11 – Crediti formativi universitari

Art.12 – Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e

? integrative

Art.13 – Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

Art.14 – Orientamento e tutorato

Art.15 – Commissioni didattiche di vigilanza

TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Art.16 – Corsi di Laurea

Art.17 – Corsi di Laurea specialistica

Art.18 – Corsi di Specializzazione

Art.19 – Corsi di Dottorato di Ricerca

Art.20 – Master universitari

Art.21 – Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

Art.22– Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art.23 – Calendario didattico

Art.24 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti

Art.25 – Esami e verifiche del profitto

? Art.26 – Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e
? incompetenti, interruzione degli studi

? Art.27 – Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

? Art.28 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica.

? Art.29 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio.

TITOLO III – Diritti e doveri degli studenti

? Art.30 – Immatricolazioni e iscrizioni

? Art.31 – Certificazioni

? Art.32 – Tutela dei diritti degli studenti

TITOLO IV – Norme transitorie e finali

? Art.33 – Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo?

? Art.34 – Norme transitorie.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per Regolamento Generale sull'Autonomia (RGA), il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;

b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario come individuati dall'art.2;

c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall'art.2;

d) per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art.5 e determinati dai Decreti ministeriali;

f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art.12 del RGA, come specificato dall'art.8;

g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio, come specificato dall'art.6;

h) per i settori scientifico-disciplinari, quelli indicati al D.M. 4 ottobre 2000, e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9;

k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;

l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;

n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo ai sensi dell'art.4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.

Articolo 2

Finalità

1. Il presente Regolamento didattico di Ateneo, previsto dall'art.11 della legge 341/90 e dall'art.31 dello Statuto di autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università di Messina, di seguito denominata "Università":

a) disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale in conformità con le disposizioni di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

b) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti delle strutture didattiche previsti dall'art.11, comma 2, della legge n. 341/90;

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei Corsi di studio dell'Università di Messina sono riportati in allegato al presente Regolamento.

TITOLO I

Corsi di studio e strutture didattiche

Articolo 3

Titoli e Corsi di studio

1. L'Università di Messina rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari. L'istituzione di nuove facoltà avviene secondo le modalità fissate dall'art. 2 del D.P.R. 27 gennaio 1998 n. 25.
2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti Ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono sotto tutti gli aspetti giuridici equivalenti. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni specifiche oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti in vigore e in particolare del RGA e successive modifiche, e sono disciplinati dai relativi Ordinamenti didattici, autonomamente approvati dall'Ateneo in conformità con tali disposizioni.
5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche definito da un apposito Regolamento, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti.
6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici, nei limiti delle leggi vigenti.
7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e Decreti in vigore e viene regolamentato dall'art.30 del presente Regolamento.
8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Nelle suddette convenzioni devono essere stabilite le modalità specifiche dei percorsi formativi e dei procedimenti amministrativi orientati al rilascio di titoli congiunti. In ogni caso, il Consiglio di Facoltà competente deve attestare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dal corrispondente Ordinamento didattico.
9. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art.12 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

Articolo 4 *Strutture didattiche*

1. Le Strutture didattiche dell'Università di Messina sono, nell'ordine:
 - a) le Facoltà;
 - b) i Corsi di studio, articolati in Corsi di Laurea, Corsi di Laurea specialistica, Corsi di Specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Master universitario;
 - c) le eventuali Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi, ai sensi dell'art. 12.
2. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono disciplinate da un relativo ed apposito Regolamento didattico.
3. Ogni Struttura didattica è retta da un Consiglio costituito dai Professori di prima e di seconda fascia, dai Ricercatori afferenti nonché da una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 5 *Regolamenti di Facoltà*

1. I Regolamenti delle Facoltà sono emanati dal Rettore, su delibera, a maggioranza dei componenti, del Consiglio di Facoltà, dietro parere dei Consigli dei Corsi di studio ed in seguito ad approvazione del Senato Accademico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto e dal presente Regolamento, i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Regolamenti delle strutture didattiche attivate al loro interno, salve le competenze di cui all'art.8, comma 4.

Articolo 6 *Ordinamenti didattici dei corsi di studio*

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà con delibera adottata a maggioranza dai componenti; gli stessi sono emanati dal Rettore. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio fanno parte del regolamento didattico di Ateneo e sono soggetti alla procedura di cui all'art. 11 del D.M. 3 novembre 1999 n. 509.
2. In caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà, ai sensi dell'art.9, comma 2, del presente Regolamento, i relativi ordinamenti didattici sono approvati ed emanati secondo la procedura prevista al comma 1.
3. Ciascun ordinamento didattico, nel rispetto dei Decreti ministeriali, disciplina in particolare:
 - a) la denominazione del Corso di studi, la Classe di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà di afferenza;

b) l'indicazione degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio, in conformità agli obiettivi generali della Classe di appartenenza, con riferimento alla laurea triennale ed alla laurea specialistica;

c) l'elenco delle attività formative istituzionali con indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento;

d) le articolazioni e la tipologia delle attività formative: corsi di insegnamento, esercitazioni pratiche o di laboratorio, seminari, attività didattiche a piccoli gruppi ed altre possibili tipologie;

e) l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative;

f) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

5. L'insieme degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio attivati all'interno di una Facoltà o dei Corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato accademico, nel manifesto didattico di Facoltà o nei manifesti delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art.13 , comma 1, del presente Regolamento.

Articolo 7

Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono regolamenti interni dell'Ateneo e determinano le specifiche modalità di organizzazione delle attività didattiche all'interno dei singoli Corsi di studio;

2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio sono approvati dal Senato Accademico, su proposta del Consiglio del Corso di studio e su delibera del Consiglio di Facoltà o dei Consigli di facoltà interessati, ove si verifichi la fattispecie di cui all'art.6, comma 2; gli stessi sono emanati dal Rettore.

3. Ciascun Regolamento didattico determina in particolare:

a) l'elenco delle attività formative, con la denominazione specifica delle discipline oggetto di insegnamento, nonché delle altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, nel rispetto dell'ordinamento del corso di studio;

b) la descrizione degli obiettivi da raggiungere in relazione alle conoscenze ed alle abilità che devono essere acquisite dagli studenti, con riferimento al singolo insegnamento, nel rispetto dell'ordinamento del corso di studio;

c) la individuazione delle eventuali propedeuticità degli insegnamenti;

d) l'articolazione dei curricula perseguibili nell'ambito del Corso e l'eventuale possibilità, da parte dello studente, della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione, nel rispetto dell'ordinamento del corso di studio;

e) l'indicazione delle forme di organizzazione temporale - annuale o semestrale - degli insegnamenti in relazione agli obiettivi da raggiungere, nel rispetto delle delibere del

Consiglio di Facoltà sulla articolazione temporale dell'anno accademico, ai sensi dell'art. 21, comma 2.

g) l'attivazione di specifiche modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e dell'art. 11, comma 7.h del Regolamento Generale sull'autonomia;

h) la regolamentazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dal Corso e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Unione Europea, nel quadro delle convenzioni stipulate dall'Università di Messina;

i) l'individuazione, all'interno dei crediti assegnati dall'ordinamento didattico ai singoli insegnamenti, delle frazioni dell'impegno orario complessivo riservate allo studio o ad altre attività individuali secondo quanto previsto dal successivo art.11;

j) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività propedeutiche o integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo ai sensi dell'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 8

Le Facoltà e i Consigli di Facoltà

1. La Facoltà è la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori. Il numero e la denominazione delle Facoltà che costituiscono l'Ateneo vengono stabiliti dal Rettore su delibera del Senato Accademico, in osservanza delle leggi vigenti in materia.

2. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutte le Strutture didattiche attivate al suo interno.

3. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è invitato a deliberare, in particolare:

a) sul calendario didattico (eventualmente entro termini di massima fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in semestri;

b) sulla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini di massima fissati dalla Legge e eventualmente dal presente Regolamento di Ateneo), in relazione agli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;

c) sulla compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento;

d) sull'istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi dell'art.15;

e) sull'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art.10, comma 1;

f) sull'attivazione, proposta dai Consigli dei Corsi di studio, di moduli didattici di ogni tipologia, mediante supplenze, affidamenti o contratti, e sulla loro disattivazione;

g) sull'approvazione di progetti di sperimentazione didattica, proposta dai Consigli dei Corsi di studio.

4. Il Preside ha il dovere di verificare, nei modi, nei tempi e secondo le procedure da lui ritenuti più opportuni, lo svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale obbligatori da parte dei Professori e dei Ricercatori della Facoltà e la corretta compilazione dei registri didattici personali, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Il Preside ha quindi il dovere di comunicare eventuali inadempienze da parte di Professori e Ricercatori nello svolgimento del loro impegno didattico e tutoriale al Rettore, che delibera eventuali interventi e/o sanzioni nei loro confronti.

5. Il Preside autorizza le assenze motivate dei Professori e dei Ricercatori che incidono in modo significativo sull'attività didattica e provvede alla loro eventuale sostituzione per lo svolgimento dell'attività didattica dandone comunicazione al Consiglio di Facoltà.

6. Il Consiglio di Facoltà, sentite eventualmente le Strutture didattiche interne e i Dipartimenti competenti, delibera in merito alle procedure di affidamento e supplenze di insegnamenti e all'assegnazione di contratti.

Articolo 9

I Corsi di studio e i Consigli dei Corsi di studio

1. I Corsi di studio, al termine dei quali, previo superamento dell'esame finale, vengono rilasciati i titoli di studio di cui all'art.3, comma 2, raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari, indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali, che sono deliberate, su proposta delle Facoltà, dal Senato Accademico. Tali denominazioni vengono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente accanto all'indicazione numerica della Classe di appartenenza. La denominazione deve coincidere con quella prevista nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.

3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio di Corso di studio costituito ai sensi dell'art.4 comma 3. Alle riunioni del Consiglio partecipano tutti i Professori a contratto, con voto consultivo.

4. Il Consiglio di Corso di studio è presieduto da un Coordinatore, eletto in base al Regolamento didattico di Corso tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona in Consiglio di Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.

5. Il Consiglio del Corso di studio svolge i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo della precisazione dei curricula e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, in pieno rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai Decreti ministeriali per la Classe;
- b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall'Ordinamento;
- c) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art.12;
- d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dall'Ordinamento e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio di Facoltà; individua, per ogni attività di cui all'art. 10 del D.M. n. 509/99, la struttura o la persona fisica che ne assume la responsabilità;
- e) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- f) predispone con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
- g) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- h) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici;
- i) provvede a quanto previsto dagli artt.21 e 22;
- j) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo ai sensi dell'art.30, comma 4;
- k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
- l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne stabilisce l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, ai sensi dell'art.11, comma 7, proponendone l'annullamento o la riduzione al Consiglio di Facoltà;
- m) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel

complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dall'art.12, comma 3;

n) determina le modalità, proponendole all'approvazione del Consiglio di Facoltà, dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art.11, comma 8.

6. In base ad apposite convenzioni tra Università, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

Articolo 10

Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche

1. Il Senato Accademico attiva o disattiva i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle Leggi vigenti (in particolare del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25) secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero. L'istituzione dei Corsi di Laurea specialistica è disciplinata dall'art.17, comma 7.

2. L'istituzione di un nuovo Corso di studio interno ad una Classe di Corsi di studio già attivata nell'Ateneo, con l'approvazione del relativo Ordinamento didattico contenente precise disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di corrispondenti attività formative, la modifica degli Regolamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio già attivati sono deliberati dai Consigli di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta del Consiglio di Corso di studio interessato ,fatto salvo quanto disposto dall'art.19, comma 2. Tale proposta, corredata da un progetto elaborato da un gruppo di Professori e Ricercatori in numero adeguato e dotati delle competenze specialistiche necessarie nonché dal testo suddiviso in articoli dell'Ordinamento corrispondente, viene sottoposta, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di valutazione nonché del Consiglio degli Studenti, ad approvazione da parte del Senato Accademico, che ne valuta l'applicabilità e la produttività. Il progetto approvato entra in vigore con decreto rettorale a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

3. L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente.

4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la disciplina degli Ordinamenti didattici in tal senso, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

Articolo 11

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono a norma dei Decreti ministeriali 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del RGA, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto ministeriale.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del RGA, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento didattico del Corso di studio.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di Studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

6. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, delibera e cura la realizzazione della strumentazione pratica necessaria per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti e delle effettive frequenze delle attività formative previste dal Corso di studi (registri didattici con verifica delle firme di presenza ove richieste, modelli dei verbali di esame, libretti curriculari personali dello studente, moduli per la certificazione rilasciati dalla Segreteria, ecc.).

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative, ai sensi dell'art.26, comma 1.

8. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati dalla Facoltà, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue. Le certificazioni devono essere conformi agli *standard* europei per ciascun livello di apprendimento della lingua.

9. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà, ai sensi dell'art.21, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, ai sensi dell'art.22, compete al Consiglio di Facoltà relativo su parere del Consiglio del Corso di studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

Articolo 12

Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.

2. I Regolamenti dei Corsi di studio - diversi da quelli ad accesso programmato - possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali pre-requisiti culturali determinati dai Regolamenti prende il nome di debito formativo.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, i Consigli di Facoltà possono prevedere internamente a ciascun Corso l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte, in determinati periodi dell'anno accademico favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dal Regolamento didattico sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo possono essere anche svolte da Professori di prima e di seconda fascia o da Ricercatori facenti parte del Consiglio del Corso di studio, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei Docenti.

4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dai Regolamenti di Corso di studio, non è positiva, i Consigli di Corso di studio possono proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad minimo prefissato.

5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, diversi da quelli oggetto di direttiva europea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente: o con l'iscrizione a corsi singoli, ai sensi dell'art.21, comma 4, comunque attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio del Corso di studio e con il superamento dei relativi esami; oppure concordando con il Consiglio del Corso di studio specifici percorsi formativi da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.

Articolo 13

Manifesto degli studi, curricula e piani di studio

1. Il Senato Accademico approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà, comprensivi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio interni o dei Corsi di studio interfacoltà, tenuto conto degli aggiornamenti proposti dalle Strutture didattiche competenti e approvati dai Consigli di Facoltà.
2. I Manifesti di Facoltà vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di studi cui è iscritto, oppure, secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dal Senato Accademico.
4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di *curricula* individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento del Corso di studio, da una apposita Commissione istituita dal Consiglio del Corso di studio e approvati dal Consiglio stesso. Detti *curricula* devono rientrare nella configurazione dei corsi di studio fissata nel Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 14

Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede con un apposito Regolamento ad organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria: scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro.
2. L'Università di Messina prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio o Centro di Ateneo incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi ed amministrativi di tali attività e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato. Tale Servizio, comunque allestito ed organizzato, può operare anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e di altri enti esterni, pubblici e privati.
3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche nell'ambito della programmazione didattica.
4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e i Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire:

a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla pre-iscrizione;

b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

5. In materia di orientamento nel corso degli studi, le Facoltà diffondono mediante l'attività di tutorato, informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui all'art.31:

a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato;

c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

Articolo 15

Commissioni didattiche di vigilanza

1. Presso ogni Facoltà, secondo le Leggi vigenti, è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà o un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di corso di studio.

3. La Commissione didattica di Facoltà svolge i seguenti compiti:

a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;

b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;

c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

TITOLO II

Tipologia e regolamentazione dei Corsi di studio e delle attività didattiche

Articolo 16

Corsi di Laurea

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.22, comma 4. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio secondo le normative prescritte dall'art.12.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, il Regolamento didattico corrispondente stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

Articolo 17

Corsi di Laurea specialistica

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.22, comma 4. Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica, secondo le normative prescritte dall'art.12, comma 5.
3. In deroga al comma 2, i Decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dai Regolamenti dei Corsi di studio, ai sensi dell'art.12 .
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è di due anni dopo la Laurea.
5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano

integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un'altra Università.

Articolo 18

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.22, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell'art.12.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione lo studente deve avere conseguito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi fra i due e i tre anni, e viene stabilita dai rispettivi Ordinamenti didattici.

Articolo 19

Corsi di Dottorato di Ricerca

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.

3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studio precisato dall'Ordinamento didattico, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.22, comma 4. I Regolamenti didattici potranno prevedere, ai sensi delle Leggi vigenti, l'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative pre-vigenti.

5. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.

6. Il numero dei laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente con Decreti rettorali.

7. L'Università di Messina può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale dei Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale.

8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, il loro Regolamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dall'Ordinamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.

9. L'Università di Messina può prevedere in base ai Regolamenti didattici l'affidamento ai Dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione della ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli Ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà interessate, sentito il parere dei Consigli di Corso di studio interessati. Tale collaborazione didattica dei Dottorandi resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

10. Ai sensi dell'art.22, parte delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Università estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art.22, comma 4.

Articolo 20

Master universitari

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata normale dei Corsi di Master universitario è di un anno.

4. I Corsi di Master universitario possono essere attivati anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

5. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base alla adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

6. L'Ateneo può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.

Articolo 21

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a corsi singoli

1. I trasferimenti presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università sono subordinati all'accettazione della loro richiesta da parte del Consiglio di Facoltà, che valuta, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati, l'eventuale riconoscimento della carriera di studio fino a quel momento seguita, ossia la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e l'indicazione dell'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto.

2. In casi specificamente previsti, i trasferimenti possono essere regolamentati da apposite convenzioni tra l'Ateneo e le altre Università di provenienza.

3. I Regolamenti didattici possono prevedere in casi specifici la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.

4. I Consigli di Facoltà, sentito il parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati, deliberano sull'accettazione delle domande di passaggio di Corso di studi, valutando l'eventuale riconoscimento della carriera di studio fino a quel momento seguita dallo studente, nelle forme previste dal comma 1.

5. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi, previo pagamento dei contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti, a singoli corsi attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, essere autorizzati a sostenere le prove d'esame per il superamento delle annualità relative e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

Articolo 22

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Università di Messina aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità europea, a qualsiasi livello di Corso di studio.

2. L'Università di Messina favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o, nel caso di convenzioni bilaterali, con ratifica da parte del Consiglio di Facoltà interessato, ai sensi dell'art.11, comma 9. In assenza di Convenzioni, lo studente può ottenere il riconoscimento preventivo della validità di uno o più corsi da frequentare presso Università straniere.

4. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a Corsi di Studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, ai sensi dell'art. 12, comma 1, su richiesta e previo parere delle Strutture didattiche interessate, dal Senato Accademico.

Articolo 23

Calendario didattico

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

2. L'anno accademico, differenziato dall'anno amministrativo, ha inizio il 1° novembre ed ha termine il 31 ottobre di ogni anno solare.

3. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in due o più periodi didattici non inferiori ai 4 mesi, fermi restando gli obblighi di presenza dei Professori e dei Ricercatori di cui all'art.27, nonché l'articolazione degli insegnamenti di qualsiasi tipologia, e a prescindere dalla rispettiva durata, in corsi annuali e/o semestrali. I Corsi non annuali possono iniziare anche prima dell'inizio ufficiale dell'anno accademico.

4. Il Calendario didattico dovrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.

5. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso e agli studenti lavoratori. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art.29, comma 11.

Articolo 24

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, gli Ordinamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati negli Ordinamenti didattici:

a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei Professori o Ricercatori del Consiglio del Corso di studio interessato;

b) l'assegnazione di un adeguato numero di crediti formativi universitari;

c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. Un solo corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.

4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Professori e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.

5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica pratica ad esse connesse.

6. I Consigli dei Corsi di Studio possono chiedere al Consiglio di Facoltà di approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, possano essere mutuati da un insegnamento di analoga denominazione e contenuto di un altro Corso di studi della stessa o di altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente.

7. I Consigli dei Corsi di studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione didattica di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

Articolo 25

Esami e verifiche del profitto

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, gli Ordinamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, tali prove potranno consistere in esami - orali o scritti - la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica - prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.- appositamente studiate dal Consiglio del Corso di studio allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 11, comma 5, la Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dal Regolamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità" riportato sul libretto personale dello studente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Qualora gli Ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 24, comma 3. In tali casi lo studente ha diritto ad avere comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole forme di accertamento. Nel caso di corsi integrati, l'esame è unico alla fine del corso.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di regola il titolare del corso di insegnamento, ai sensi dell'art.24, comma 8, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Professore o Ricercatore di affine ambito disciplinare o un cultore della materia. Possono essere nominati cultori della materia dal Senato accademico, su proposta dei Consigli di facoltà interessati, i dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o la laurea secondo il previgente ordinamento da almeno cinque anni e siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa. Nel caso di corsi integrati la Commissione è composta dai docenti dei corsi. Per le prove di lingue possono essere nominati cultori della materia anche i lettori di lingua straniera.
8. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione giudicatrice. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo di compilare in tutte le sue parti il verbale di esame ed è responsabile della custodia dei verbali fino alla consegna degli stessi alla competente segreteria studenti o di Presidenza. Ogni interruzione degli esami deve essere verbalizzata.
9. Il calendario degli appelli di ciascuna sessione di esami predisposto dal Preside per l'intero Anno Accademico deve essere pubblicato dalla Facoltà entro termini stabiliti dal Senato Accademico.
10. L'appello d'esame e gli appelli di verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata ai sensi del comma precedente e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.
11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

12. Se l'esame o la prova di verifica si concludono, per rinuncia del candidato assentita dalla Commissione, lo stesso non potrà sottoporsi ad una nuova verifica prima che siano trascorsi quindici giorni dalla data dell'esame.

13. In caso di esito negativo degli esami, l'esame può essere sostenuto nella sessione seguente, salva diversa motivata determinazione adottata nei regolamenti di Facoltà.

Articolo 26

Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il Dottorato di Ricerca i masters e gli altri corsi a frequenza obbligatoria) devono prevedere forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per ragioni economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche. In questo senso gli studenti impossibilitati ad essere impegnati a tempo pieno nelle attività di studio chiederanno all'atto dell'immatricolazione o delle successive iscrizioni di essere classificati come "studenti non frequentanti", allo scopo di poter usufruire delle particolari normative che, a seconda degli Ordinamenti didattici, li esenteranno in forma totale o parziale dalla partecipazione diretta alle attività formative messe a disposizione dall'Ateneo.

2. Il riconoscimento della frequenza delle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente ai sensi dell'art. 11, comma 6.

3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro tempi che vengono rigorosamente determinati, su proposta del Consiglio del Corso di studio, dal Consiglio di Facoltà competente. In caso contrario, il Consiglio di Corso di studio verifica l'attualità l'adeguatezza delle attività formative pregresse rispetto alle finalità ed agli obiettivi del Corso, anche in rapporto al progresso delle conoscenze nei singoli settori disciplinari, riconoscendo in tutto o in parte i crediti acquisiti.

5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame o altra prova valutativa prevista dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi, a meno che non abbia già superato due terzi delle materie del piano di studio ufficiale.

6. Si considera studente ripetente:

a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i tempi stabiliti ai sensi del comma precedente;

b) lo studente che entro la durata prevista dal Regolamento didattico del Corso non abbia frequentato tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;

c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

7. Il Consiglio di Facoltà definisce a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

8. Lo studente ripetente è tenuto a frequentare nuovamente le attività formative previste dal Regolamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa.

9. Se non è diversamente previsto nel Regolamento didattico di Facoltà, la posizione di studente fuori corso e quella di studente ripetente non danno luogo a diversi trattamenti dal punto di vista del pagamento delle tasse di iscrizione.

10. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa a rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti potranno essere riutilizzati, in tutto o in parte, per il nuovo Corso di studio, previa valutazione, di competenza del Consiglio di Corso, della attualità e adeguatezza delle attività formative pregresse, anche in rapporto al progresso della conoscenze nei singoli settori disciplinari.

11. Agli iscritti a Corsi di Specializzazione o di Master che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

Articolo 27

Doveri didattici dei Professori e dei Ricercatori

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio devono prevedere rigorose procedure di attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

2. I Regolamenti didattici di Facoltà devono prevedere le obbligarietà di presenza settimanale minima dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del Calendario didattico in semestri. In ogni caso ogni Professore e Ricercatore dovrà assicurare una quantità settimanale minima di attività didattica e tutoriale, autonomamente fissata dai Regolamenti di Facoltà, nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente distribuita in diverse obbligarietà di presenza nel corso dei diversi periodi didattici, ai sensi dell'art. 23, comma 2.

3. Ciascun professore e Ricercatore titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In caso di assenza prolungata il Preside, deve provvedere nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami e ne dà comunicazione al Consiglio di Facoltà.

4. I Professori e i Ricercatori devono presentare al Consiglio di corso di studi entro tempi stabiliti dalla Facoltà i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono

incaricati e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel Manifesto didattico di Facoltà. Il Consiglio dei corsi di studi verifica la coerenza degli stessi con gli obiettivi formativi del corso, nonché la compatibilità dei programmi di esami con i crediti attribuiti a ciascun insegnamento, acquisito il parere del Comitato di vigilanza sulla didattica.

5. Ciascun Professore e ciascun Ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti di Facoltà gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati dall'Ordinamento didattico. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica svolte siano state pari al numero minimo di ore previsto dall'Ordinamento, apporrà il visto di legittimità al Registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Facoltà per almeno 10 anni. È compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

6. Ogni Professore o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.

7. I Ricercatori dovranno entro i termini previsti dai Regolamenti di Facoltà e dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono affiancare l'attività didattica dei Professori di prima e di seconda fascia, e dovranno altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate dai Regolamenti di Facoltà, fino al completamento del quantitativo di ore di lezione e dei giorni di presenza ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e comunque non oltre l'impegno orario massimo per la didattica previsto dalle leggi vigenti..

8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso preveda l'elaborazione di una tesi, i Professori e i Ricercatori facenti parte del Consiglio interessato devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

Articolo 28

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. L'Ateneo mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono di perfezionare la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.

2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità gestionale.

3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con

le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.

4. La pubblicazione del Manifesto didattico di Facoltà e della Guida dello Studente è curata dalle singole Facoltà entro i termini stabiliti dal Senato Accademico.

5. L'Ateneo pubblica, a cura della Segreteria studenti, una Guida pratica per gli studenti contenente informazioni chiare e complete sulle svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.

6. L'Ateneo pubblica, a cura del Servizio di Ateneo di cui all'art. 14 comma 2 una Guida ai Servizi universitari destinata a agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Articolo 29

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano:

a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita commissione;

b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisiti il quantitativo di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

4. Per il conseguimento della Laurea gli Ordinamenti didattici devono prevedere la discussione di un elaborato scritto, allo scopo di accertare il raggiungimento degli obiettivi qualificanti del Corso.

5. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di Ricerca gli Ordinamenti didattici devono prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi i Regolamenti didattici fissano il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facoltà.

6. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti di Facoltà, gli studenti tenuti ai sensi del comma precedente all'elaborazione di una tesi scritta finale sottopongono ad approvazione del Consiglio di Corso di Studio l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Collegio;

b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;

c) la possibilità di dare avviso tempestivo agli studenti interessati dei bandi concernenti diversificate forme di assistenza economica previste dall'Ateneo per l'elaborazione della tesi.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti didattici, e comunque almeno da sette membri tra Professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia. Il Preside può delegare e presiedere la Commissione un altro professore di ruolo.

8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati e Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici.

9. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate, in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici.

10. Come previsto dall'art. 11, comma 5, le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

11. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai singoli Regolamenti didattici.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 4, comma 8, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.

13. Il conferimento del titolo di studio è comunicato pubblicamente dal Presidente della Commissione giudicatrice della prova finale.

TITOLO III

Diritti e doveri degli studenti

Articolo 30

Immatricolazioni e iscrizioni

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 28, comma 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nella forme previste dal comma 1.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio di Corso di studio che propone al Consiglio di facoltà le eventuali delibere in proposito.
5. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. Se la contemporaneità viene comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 31

Certificazioni

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità della Legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa..
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del RGA, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà formato secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà interessati e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.
3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime modalità indicate al

comma precedente, previo riconoscimento degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

Articolo 32

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio degli studenti, provvede a curare le modalità particolari e a attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento costante di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Articolo 33

Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco completo e gli ordinamenti didattici di tutte le Strutture didattiche attivate presso l'Ateneo.
2. Il presente Regolamento è approvato secondo le procedure previste dallo Statuto e trasmesso al Ministero per l'approvazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 341 del 1990. La stessa procedura è adottata per le modifiche.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 34

Altre norme transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico e concede agli studenti stessi la facoltà di optare per l'iscrizione a Corsi di studio con i nuovi Ordinamenti, secondo modalità definite dai Consigli di Facoltà, previo riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo e con i corrispondenti crediti. In ogni caso, non potrà essere rilasciata la laurea se non siano stati superati gli esami alle attività formative classificate come di base e caratterizzanti dai relativi decreti di classe e recepiti dai regolamenti dei corsi di studio.
2. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti vengono considerate come richieste passaggi di Corso e sono disciplinate dall'art.19, comma 4.
3. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti dal competente Consiglio di facoltà ai fini del conseguimento della laurea secondo il nuovo Ordinamento.
4. Nel caso di attivazione graduale di un Corso di studio, il Consiglio di Corso di studio è composto provvisoriamente dai docenti che hanno compiti didattici negli anni di corso attivati. Sino alla completa attivazione del Corso, viene eletto ogni anno un Coordinatore provvisorio. Il Consiglio ed il Coordinatore provvisori svolgono le funzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9.

